

Non è opponibile al fallimento l'ipoteca giudiziale iscritta sulla base di decreto ingiuntivo non munito del decreto di esecutorietà

Tribunale di Treviso, 17 settembre 2014. Presidente Casciarri. Relatore Caterina Passarelli.

Fallimento - Accertamento del passivo - Decreto ingiuntivo privo del decreto di esecutorietà - Opponibilità al fallimento dell'ipoteca giudiziale - Esclusione

Il decreto ingiuntivo che non sia munito del decreto di esecutorietà non può considerarsi passato in giudicato e, come tale, non è opponibile al fallimento, con conseguente inopponibilità al medesimo dell'ipoteca giudiziale eventualmente iscritta e delle spese processuali che su quel titolo si fondano.

(Massima a cura di Redazione IL CASO.it - Riproduzione riservata)

Decreto

Con il ricorso in opposizione allo stato passivo depositato in data 31/12/13, Bisol spa chiede l'ammissione del credito di €.98.018,64 in via privilegiata ipotecaria, lamentando che il GD, in sede di verifica dello stato passivo, aveva ammesso il credito in via chirografaria per l'importo capitale di € 80.682,86 con esclusione del privilegio ipotecario in quanto il titolo, costituito da un decreto ingiuntivo munito di provvedimento ex art. 647 c.p.c. rilasciato in data successiva alla dichiarazione di fallimento, non fosse opponibile alla procedura.

sentite le parti all'udienza dell'11 /4/14;

ritenuto di non poter accogliere l'opposizione per i motivi che seguono.

L'opponente sostiene che non esiste "nessun precetto di legge di fatto imponga al creditore concorsuale di dotare il proprio titolo di formazione giudiziale del decreto di definitività ex articolo 647 c.p.c., essendo tale obbligo una mera imposizione di matrice giurisprudenziale- e che "non esiste un solo precedente giurisprudenziale a proposito dell'articolo 45 della legge fallimentare che annoveri alle formalità necessarie, da ottenere prima della dichiarazione di fallimento, al fine di rendere opponibile alla massa, il decreto di esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 647 cpc ".

In realtà, l'assunto è privo di fondamento giuridico posto che la funzione della previsione normativa in discussione consiste nella attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che, mentre nel procedimento ordinario viene svolta all'inizio del processo, nel procedimento monitorio costituisce l'ultimo atto del giudice, essenziale per far decorrere utilmente il termine per la proposizione dell'impugnazione ex art.645 cpc e per consentire l'acquisizione della cosa giudicata formale al decreto. La conoscenza del decreto da parte dell'ingiunto non rappresenta perciò una conditio juris che può essere accertata al di fuori del processo d'ingiunzione, eventualmente anche dal giudice delegato in sede di accertamento del passivo, ma costituisce l'oggetto di una verifica giurisdizionale che si pone all'interno del

procedimento di ingiunzione e che conclude l'attività riservata al giudice di esso in caso di mancata opposizione.

Ne consegue che il decreto ingiuntivo non munito del decreto di esecutorietà non è passato in cosa giudicata formale e non è opponibile al fallimento.

Va evidenziato, a completamento dell'excursus giurisprudenziale sviluppato da Bisol, che la Suprema Corte è intervenuta anche sulla non opponibilità del decreto ingiuntivo nell'ipotesi in cui il decreto ex art. 647 cod. proc. civ. venga emesso successivamente al fallimento affermando che, intervenuto il fallimento, ogni credito deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell'art. 52 lf, secondo le regole stabilite dagli artt. 92 ss. oc, in sede di accertamento del passivo. (cfr. Cass. 1650/14).

La mancanza di un titolo passata in giudicato comporta la non opponibilità al fallimento della ipoteca giudiziale nonché delle spese processuali che su quel titolo si fondano.

Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma integrale del provvedimento impugnato.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

p.q.m.

Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, confermo integralmente il provvedimento impugnato.

Condanna l'opponente alla rifusione a favore del fallimento delle spese processuali, liquidate in complessivi €3.000,00, oltre 15% suddetto compenso per spese generali, oltre Iva e cpa.

Si comunichi.

Treviso, 16 settembre 2014.

Depositato in cancelleria il 17 settembre 2014.